



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 03 del 18/12/2014

Ricorso dell'atleta RIGATTI LORENZO per lo scioglimento del vincolo dalla Società AUSA PAV ASD (Cod. Fipav 07.032.0145)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Rigatti Lorenzo, esaminata la documentazione allegata al medesimo, sentite le deduzioni d'udienza formulate da parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 15 dicembre 2014 per la discussione di merito.

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 14.10.2014, regolarmente ricevuta in data 17.10.2014, l'Atleta Rigatti Lorenzo chiedeva, a mezzo degli esercenti la potestà genitoriale, sig. Rigatti Giorgio e sig.ra Foschiatti Alessandra, in via amichevole, alla società AUSA PAV ASD il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, che la società non riscontrava.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 06.11.2014 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, rappresentando i seguenti motivi di svincolo: 0) mancato interesse per la salute dell'Atleta; 1) mancato rispetto dell'art. 9 dello Statuto della Federazione; 2) mancata sottoscrizione del modulo cartaceo di primo tesseramento; 3) mancata sottoscrizione modulo cartaceo di trasferimento del luglio 2013; 4) mancata



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 03 del 18/12/2014

crescita tecnica dell'Atleta all'interno del sodalizio di appartenenza; 5) mancato interesse per la crescita dell'Atleta presso altri sodalizi; 6) mancato interesse per la salute dell'Atleta in occasione dell'infortunio del 06.01.2013; 7) incompatibilità ambientale e deterioramento dei rapporti tra le parti; 8) utilizzo improprio del prestito ad altri sodalizi; 9) mancata convocazione per gli allenamenti; 10) mancata convocazione per i campionati giovanili, annata sportiva 2013/2014; 11) mancata convocazione per le visite mediche per le annate sportive 2010 – 2013; 12) ritardo nella convocazione per la visita medica annata sportiva 2013/2014.

- Si costituiva nel procedimento la società Ausa Pav ASD, in persona del Presidente *pro tempore* sig. Soranzo Fabrizio, la quale contestava integralmente le affermazioni di cui al ricorso e, pertanto, respingeva la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo.
- All'udienza il ricorrente si presentava assistito e rappresentato dall'avv. Vidal Daniele del Foro di Udine, giusta delega depositata in atti, il quale si richiamava integralmente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo e, parimenti, palesava la disponibilità dell'Atleta alla corresponsione di un indennizzo di svincolo dell'importo di € 1.000,00.

Erano altresì presenti, unitamente all'Atleta, entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, sig. Rigatti Giorgio e sig.ra Foschiatti Alessandra.

La società Ausa Pav ASD, in persona del Presidente *pro tempore* sig. Soranzo Fabrizio, si dichiarava non disponibile ad accettare l'offerta di cui sopra, né disponibile ad ulteriori soluzioni di carattere conciliativo, ed insisteva quindi nella richiesta di rigetto dell'istanza avversaria di svincolo.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 03 del 18/12/2014

- Dopo ampia ed approfondita discussione tra le parti, la vertenza veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall'Atleta non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, dovrà essere rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.

Relativamente ai motivi di ricorso indicati *sub* nn. 0), 6), 11) e 12), tali doglianze risultano infondate in quanto, in primo luogo, l'assolvimento delle visite medico-sportive negli anni precedenti all'ultima stagione agonistica non è motivo idoneo a fondare la richiesta di scioglimento del vincolo (in questo senso cfr. unanimità decisioni della CTA Nazionale Fipav). In secondo luogo, dagli atti acquisiti al procedimento l'Atleta risultava avere effettuato regolarmente la visita medico-sportiva, seppure presso medico di fiducia individuato dai genitori del medesimo e non presso il medico indicato dal sodalizio di appartenenza.

Per quanto concerne, altresì, le doglianze in merito alla salute dell'Atleta e, in particolare, all'infortunio occorsogli in data 06.01.2013, si rileva come, dall'esame degli atti nonché da quanto emerso in sede istruttoria, il sodalizio di appartenenza dell'Atleta si sia attivato con l'ordinaria diligenza al fine di coinvolgere l'assicurazione, come previsto dalla normativa federale. Tuttavia, pur avendo esplicitato la necessità di ricevere, da parte dei genitori dell'odierno ricorrente, la documentazione sanitaria relativa all'infortunio medesimo, gli stessi non hanno provveduto in tal senso. In questo modo, pertanto, la società AUSA PAV ASD non è stata posta nelle condizioni di effettuare ulteriori verifiche sullo stato di salute effettivo del proprio Atleta.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 03 del 18/12/2014

Con riguardo, ancora, ai motivi di ricorso enucleati *sub* nn. 2) e 3), va osservato come il modulo cartaceo di primo tesseramento risulti essere stato regolarmente sottoscritto da almeno un esercente la potestà genitoriale; eventuali irregolarità in merito alle successive cessioni temporanee dell'Atleta ad altri sodalizi non risultano, in ogni caso, tali da inficiare la validità del tesseramento del ricorrente per la presente stagione sportiva.

Relativamente, poi, alle doglianze di cui ai nn. 1), 4), 5), 7), 8), 9), 10) le stesse non appaiono meritevoli di accoglimento poiché, quanto alla crescita tecnica dell'Atleta, è provato che lo stesso è stato convocato, nell'annata 2012/2013, nella rappresentativa regionale di categoria e, negli anni immediatamente precedenti, aveva partecipato a rappresentative provinciali di categoria, da ciò denotandosi un buon livello di formazione sportiva dell'odierno ricorrente.

Parimenti, negli ultimi anni, il sodalizio convenuto risulta avere sempre concesso all'Atleta il prestito annuale presso altre società, seguendo i *desiderata* dei genitori del ricorrente, essendo stata altresì salvaguardata la continuità dell'attività agonistica e, con essa, la crescita dell'Atleta, dimostrandosi altresì in tale atteggiamento la disponibilità della società AUSA Pav ASD a considerare le esigenze dell'Atleta.

Queste circostanze, invero, fanno ritenere che non sussistano motivi di incompatibilità ambientale tali da giustificare uno scioglimento coattivo del vincolo sportivo.

Privo di pregio, inoltre, l'assunto del ricorrente secondo cui vi sarebbe stato un improprio utilizzo dello strumento del prestito, considerato che lo stesso risulta essere stato



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 03 del 18/12/2014

effettuato in consonanza con quanto previsto dalla normativa federale e, comunque, per soddisfare le richieste provenienti dai genitori dell'Atleta.

Per quanto riguarda, poi, la doglianza relativa alla mancata convocazione del ricorrente agli allenamenti della società Ausa Pav ASD, dall'esame della documentazione in atti emerge che quest'ultima ha effettuato le convocazioni dell'Atleta, sia a mezzo sms che a mezzo e-mail, indirizzati/e al medesimo, regolarmente ricevuti/e.

P.Q.M.

la Commissione rigetta il ricorso e dispone, pertanto, di incamerare la tassa versata dall'Atleta, con contestuale restituzione della tassa versata dalla società.

Affissione all'Albo il 18 dicembre 2014

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale